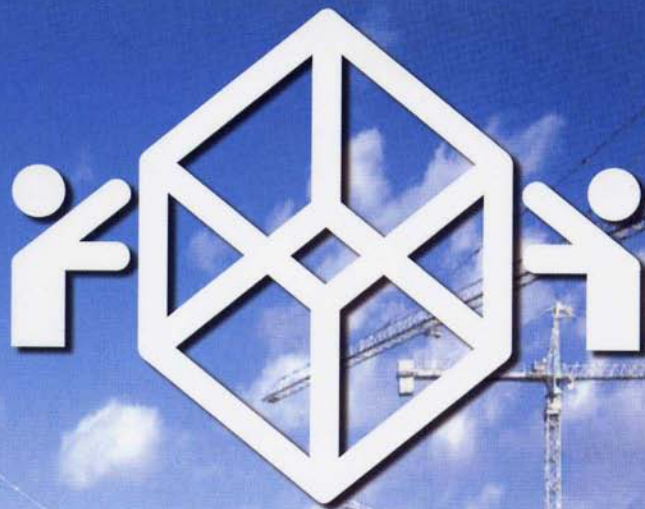




**CASSA EDILE
BERGAMO**

**REGOLAMENTO
DELLE
ASSISTENZE**



Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
SC-06-587/EA 35



INDICE

Norme di carattere generale

Dall'art. 1 all'art. 5

pag. 4 - 7

Assistenze

Art. 6	Assegni per il nucleo familiare in caso di infortunio e di malattia professionale	pag. 8
Art. 7	Sussidio di pensione per raggiunti limiti di età o per anzianità	pag. 8
Art. 8	Cure climatiche e termali per gli operai	pag. 8
Art. 9	Cure climatiche estive per bambini ed adolescenti in colonia marina e montana	pag. 9
Art. 10	Cure marine invernali per bambini e adolescenti	pag. 10
Art. 11	Assistenza per i figli in particolari condizioni fisiologiche	pag. 11
Art. 12	Assicurazione per infortuni extraprofessionali	pag. 11
Art. 13	Sussidio al lavoratore colpito da invalidità permanente	pag. 12
Art. 14	Sussidio alla famiglia per la morte del lavoratore	pag. 12
Art. 15	Sussidio al lavoratore per la morte di un familiare	pag. 13
Art. 16	Premio per la rioccupazione in edilizia al rientro dal servizio militare	pag. 13
Art. 17	Norme relative alle assistenze regolamentare dall'art. 18 all'art. 30	pag. 14
Art. 18	Premio ai lavoratori del corso biennale del sabato al conseguimento dell'attestato regionale	pag. 15
Art. 19	Assegni studio	pag. 15
Art. 20	Sussidio figli a carico	pag. 16
Art. 21	Concorso per le spese dentistiche per il lavoratore	pag. 16
Art. 22	Concorso per le spese dentistiche per i famigliari	pag. 17
Art. 23	Concorso per le spese oculistiche per il lavoratore	pag. 17
Art. 24	Concorso per le spese oculistiche per i famigliari	pag. 17
Art. 25	Concorso spese per le protesi acustiche per il lavoratore	pag. 18
Art. 26	Concorso spese per le protesi acustiche per i famigliari	pag. 18
Art. 27	Concorso per le spese ortopediche per il lavoratore	pag. 18
Art. 28	Concorso per le spese ortopediche per i famigliari	pag. 19
Art. 29	Sussidio al lavoratore per i giorni di lavoro non retribuiti per le spese di vitto ed alloggio in caso di cure climatiche e termali autorizzate dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. e dall'A.S.L.	pag. 19
Art. 30	Sussidio al lavoratore in malattia oltre 207° giorno	pag. 20
Art. 31	Assistenze straordinarie per casi di speciale entità	pag. 20
Art. 32	Validità e durata	pag. 21

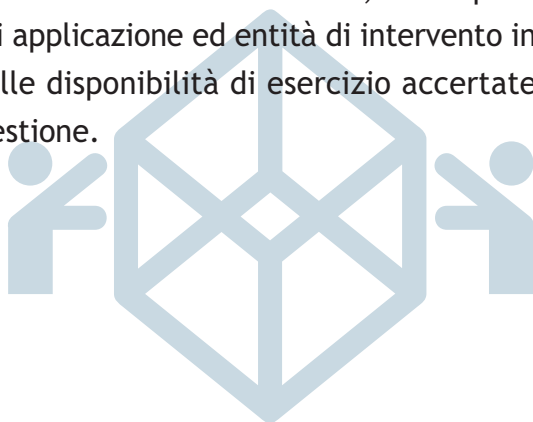




Regolamento delle assistenze della Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Bergamo

La Cassa Edile - costituita in Bergamo il 28 dicembre 1948 - ha lo scopo di svolgere, a favore degli operai dipendenti dalle imprese vincolate all'osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edile, tutti quegli interventi previsti a suo carico dal medesimo Contratto e, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione, le forme di assistenza concordate dalle competenti Associazioni Sindacali Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori.

Le medesime Parti sociali potranno concordemente modificare ed integrare tali forme di assistenza, come pure ridefinire norme di applicazione ed entità di intervento in considerazione delle disponibilità di esercizio accertate dal Comitato di Gestione.





ART. 1

Le prestazioni della Cassa Edile sono le seguenti:

a) Prestazioni obbligatorie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

- Anzianità professionale Edile Ordinaria (A.P.E. Ordinaria);

b) Assistenze:

- Assegni per il nucleo familiare in caso di infortunio e di malattia professionale;
- Sussidio di pensione per raggiunti limiti di età o per anzianità;
- Cure climatiche e termali per gli operai;
- Cure climatiche estive per bambini ed adolescenti in colonia marina e montana;
- Cure marine invernali per bambini ed adolescenti;
- Assistenza per i figli in particolari condizioni fisiologiche;
- Assicurazione per infortuni extraprofessionali;
- Sussidio al lavoratore colpito da invalidità permanente;
- Sussidio alla famiglia per la morte del lavoratore;
- Sussidio al lavoratore per la morte di un familiare;
- Premio per la rioccupazione in edilizia al rientro del servizio militare;
- Premio ai lavoratori del corso biennale del sabato al conseguimento dell'attestato regionale;
- Assegni studio;
- Sussidio per i figli a carico;
- Concorso per le spese dentistiche per il lavoratore;
- Concorso per le spese dentistiche per i familiari;
- Concorso per le spese oculistiche per il lavoratore;
- Concorso per le spese oculistiche per i familiari;

- Concorso per le spese per protesi acustiche per il lavoratore;
- Concorso per le spese per protesi acustiche per i familiari;
- Concorso per le spese ortopediche per il lavoratore;
- Concorso per le spese ortopediche per i familiari;
- Sussidio al lavoratore per i giorni di lavoro non retribuiti e per le spese di vitto ed alloggio in caso di cure climatiche e termali autorizzate dall'INPS, dall'INAIL e dall'ASL;
- Sussidio al lavoratore in malattia oltre il 270° giorno;
- Assistenze straordinarie per casi di speciale necessità.

ART. 2

La prestazione obbligatoria di cui al punto a) dell'articolo precedente viene erogata, secondo i criteri, le modalità ed i presupposti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, a tutti gli operai per i quali le imprese sono in regola con i versamenti e gli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile a norma del medesimo C.C.N.L. e dei contratti ed accordi provinciali.

I lavoratori dipendenti dalle imprese edili di cui al comma precedente potranno inoltre usufruire, secondo le modalità più avanti specificate, di tutte le assistenze - tra quelle di cui al punto b) dell'articolo precedente - concordate dalle competenti Associazioni Sindacali Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, nei limiti delle disponibilità di esercizio accertate dal Comitato di Gestione.



ART. 3

Per usufruire delle assistenze della Cassa Edile in una delle forme indicate nel punto b) dell'art.1 i lavoratori dipendenti dalle imprese edili in regola con i versamenti e gli accantonamenti dovuti alla Cassa Edile a norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria Edile e dei contratti ed accordi provinciali, devono:

- presentare domanda scritta - per mezzo di moduli predisposti dalla Cassa Edile, messi gratuitamente a disposizione dalla stessa - entro i termini previsti per le singole prestazioni;
- **essere in forza presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile dove viene presentata la domanda sia alla data dell'evento che è oggetto della richiesta di assistenza che alla data della presentazione della domanda.**

La presentazione alla Cassa Edile della domanda di assistenza oltre i termini previsti dal Regolamento determina per il lavoratore la decadenza della possibilità di usufruire dell'assistenza richiesta.

I lavoratori dipendenti dalle imprese edili di cui al 1° comma del presente articolo, per poter usufruire delle assistenze regolamentate dall'art. 7 sino all'art.11, dall'art.13 sino all'art.16 e dall'art.18 sino all'art.29, debbono poter far valere i seguenti requisiti:

- a) **6 mesi civili interi di iscrizione alla Cassa Edile;**
- b) **3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale**

stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria Edile, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e le festività, denunciate dalle imprese alla Cassa Edile, le ore di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale, le ore di assenza dal lavoro per ferie, permessi retribuiti e riduzione di orario, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio certificate, le ore di sospensione dall'attività lavorativa, per le quali sia stato richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni e le ore riguardanti altri eventi indennizzati dall'INPS e dall'INAIL, le ore di sciopero e i permessi comunque retribuiti secondo le disposizioni di legge e di contratto, le ore di assenza, in caso di chiusura dell'impresa o del cantiere per ferie collettive, di quei lavoratori che non hanno maturato ferie per un periodo pari alla durata della predetta chiusura. Inoltre saranno computate le ore di recupero nei casi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le aspettative per servizio militare, per ricoprire cariche sindacali e funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti, assenze per malattie del bambino fino ai 3 anni di età, aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti, aspettative per motivi privati inequivocabilmente comprovabili, le ore non retribuite causa la mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità Giudiziaria, i periodi di malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto. Altri eventi potranno essere individuati dalle parti stipulanti il presente Regolamento



anche a seguito dell'emanazione di istruzioni da parte degli Enti competenti. I mesi di cui al 1° periodo del presente comma sono individuati nei mesi civili interi di iscrizione alla Cassa Edile scaduti immediatamente prima della data dalla quale inizia a decorrere il periodo di tempo entro il quale il lavoratore può richiedere l'assistenza. Il requisito previsto dal presente capo può essere fatto valere dal lavoratore computando anche le ore di lavoro straordinario, a tal fine saranno considerate le sole ore di straordinario svolte dal lavoratore nei tre mesi civili interi di cui sopra. Per tali ore di lavoro straordinario il lavoratore dovrà presentare alla Cassa Edile il listino paga.

Per le assenze dal lavoro indicate nel comma precedente l'impresa deve presentare alla Cassa Edile idonea documentazione giustificativa.

Per tutte quelle assistenze per le quali il presente regolamento richiede che il lavoratore debba far valere un numero minimo di ore, saranno considerate esclusivamente le ore denunciate presso le Casse Edili costituite dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il Contratto Collettivo dell'Industria Edile. I periodi di iscrizione ad una Cassa Edile industriale che non sia quella di Bergamo dovranno essere documentati dal lavoratore mediante presentazione delle buste paga in originale e della dichiarazione dell'impresa di provenienza nella quale venga indicata la Cassa Edile presso la quale sono state presentate le denunce delle ore lavorate. Il computo delle ore di tali periodi

dovrà essere eseguito dalla Cassa Edile utilizzando i criteri indicati al 3° comma del presente articolo. Qualsiasi forma di assistenza cessa durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte dell'operaio.

Nel caso in cui l'iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile di Bergamo debba essere trasferita ad altra Cassa Edile del sistema industriale, a seguito dell'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla trasferta, il medesimo lavoratore potrà usufruire delle assistenze anche se non risulta essere iscritto alla Cassa Edile di Bergamo alla data di presentazione della domanda. Resta fermo, in ogni caso, il requisito che possono essere oggetto di assistenza i soli eventi che si realizzino in una data nella quale il lavoratore è iscritto alla Cassa Edile di Bergamo. I termini per la presentazione delle domande di assistenza ed i requisiti necessari per usufruire delle assistenze sono quelli fissati dal presente Regolamento.

Il lavoratore dovrà documentare di essere iscritto sino alla data di presentazione della domanda, presso Casse Edili costituite dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il CCNL dell'industria edile. Le presenti disposizioni si applicano nel solo caso in cui il lavoratore resti in forza presso la medesima impresa e si debba trasferire la sua iscrizione ad altra Cassa Edile del sistema industriale in applicazione delle disposizioni contrattuali sulla trasferta.

Le assistenze che non possono essere accolte d'ufficio dalla Cassa Edile in quanto il lavoratore non possa far



valere i requisiti previsti dal 3° comma del presente articolo a seguito di cambiamento di posto di lavoro o di modificazioni societarie, debbono essere poste alla valutazione ed alla decisione della Commissione delle Assistenze straordinarie.

Dichiarazione a verbale: sono da considerarsi tra le aspettative per motivi privati di cui al 3° comma del presente articolo le seguenti sospensioni dall'attività lavorativa: aspettative chieste dagli extracomunitari per recarsi nei Paesi di origine (documentate da: copia richiesta scritta del lavoratore, copia autorizzazione dell'impresa, indicante il periodo e le ore lavorative di sospensione dall'attività, fotocopia passaporto con timbro di uscita ed entrata dall'Italia); lutto familiare (documentato dal certificato di morte e dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza); cure termali (documentate da: certificato del medico dello stabilimento termale e dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza); assenze per visite e cure mediche non indennizzate (documentate da: prescrizione medica, dichiarazione dell'impresa dei giorni e delle ore lavorative di assenza); assistenza a familiari handicappati o gravemente malati (documentate da: certificato medico attestante l'handicap o la grave malattia del familiare assistito, stato di famiglia, dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza); assenze non retribuite per motivi di studio (documentate da: attestazione rilasciata dall'Istituto scolastico riguardante la frequenza con l'indicazione delle ore relative, dichiarazione dell'impresa dei giorni ed ore lavorative di assenza);

aspettative per elezioni (le imprese presenteranno la documentazione idonea a giustificare le aspettative per elezioni).

Le ore di sospensione dall'attività dell'apprendista addetto ad unità produttiva per la quale l'impresa abbia richiesto l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni sono documentate dalla copia della domanda di C.I.G. inviata all'INPS, accompagnata dalla dichiarazione dell'impresa dei giorni e delle ore lavorative di durata della sospensione dall'attività dell'apprendista.

La Cassa Edile chiederà la documentazione necessaria perché l'assenza possa essere considerata inequivocabilmente comprovata.

ART. 4

Le competenti Associazioni Sindacali Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori potranno stabilire e modificare i requisiti necessari per il godimento delle assistenze di cui al punto b) dell'art.1, come pure le norme di applicazione e le entità delle stesse assistenze.

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE ART. 5

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA (A.P.E. Ordinaria)
Per quanto riguarda la prestazione dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria si rinvia a quanto stabilito dall'allegato C) del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 ed alle successive modificazioni ed integrazioni al medesimo apportate dalle parti competenti.



ASSISTENZE ART. 6

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE IN CASO DI INFORTUNIO E DI MALATTIA PROFESSIONALE

Dal 91° giorno fino a guarigione clinica, nel caso di infortunio sul lavoro, dal 91° al 180° giorno, nel caso di malattia professionale, la Cassa Edile erogherà una somma corrispondente all'importo giornaliero degli assegni per il nucleo familiare cui il lavoratore avrebbe avuto diritto qualora avesse svolto la sua prestazione lavorativa.

Il lavoratore dovrà presentare domanda, per mezzo degli appositi modelli, **entro 90 giorni** che decorreranno:

- dalla guarigione clinica nel caso di infortunio sul lavoro;
- dal 181° giorno nel caso di malattia professionale;

allegando:

- **copia dei certificati medici di infortunio o di malattia professionale;**
- **copia della documentazione riguardante la richiesta degli assegni per il nucleo familiare presentata all'impresa.**

ART. 7

SUSSIDIO DI PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ O PER ANZIANITÀ

All'operaio al quale è stato riconosciuto il diritto alla pensione per raggiunti limiti di età o per anzianità, è concesso un sussidio pari a 100 volte la retribuzione minima oraria contrattuale (costituita da paga base, indennità

territoriale di settore e indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr) spettante al lavoratore richiedente all'epoca della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore dovrà presentare domanda alla Cassa Edile per mezzo degli appositi modelli, **entro 90 giorni** dalla risoluzione del rapporto di lavoro, allegando:

- **copia della ricevuta INPS della domanda di pensione.**

Per ottenere tale prestazione il lavoratore deve:

- poter far valere presso la Cassa Edile: 4 anni di accantonamento e, nei mesi precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edile, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente Regolamento;
- **presentare alla Cassa Edile la ricevuta della domanda di pensione.**

Tale assistenza è erogata solo dopo che sia stata accertata l'effettiva cessazione dall'attività lavorativa del lavoratore.

ART. 8

CURE CLIMATICHE E TERMALI PER GLI OPERAI

All'operaio che ha superato malattie di particolare gravità e durata oppure, che abbia subito interventi chirurgici rilevanti, per cui è consigliabile la convalescenza in



località climatica e termale, marina o montana, la Cassa Edile riconosce una sola volta per ogni anno civile, un sussidio per lo svolgimento di cure, per la durata di due settimane.

Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, **entro 90 giorni** dalla fine della cura, allegando:

- **il certificato medico comprovante l'avvenuta infermità;**
- **i documenti rilasciati dal medico curante prescrittivi la cura;**
- **l'attestazione rilasciata dalla stazione climatica riguardante i giorni di effettivo svolgimento delle cure;**
- **le fatture o le ricevute fiscali intestate, quietanzate, in originale oppure le relative fotocopie autenticate dall'impresa.**

La Cassa Edile erogherà:

1. un sussidio giornaliero pari a € 29,00 per i giorni lavorativi non retribuiti (da lunedì a venerdì) delle cure climatiche, con esclusione dei giorni per i quali il lavoratore risulta assente per malattia, infortunio e malattia professionale, con diritto alle integrazioni contrattuali o alle indennità previdenziali;
2. un rimborso del 50% (cinquanta per cento) della spesa per l'albergo (l'importo riconosciuto dalla Cassa edile al lavoratore a titolo di rimborso per la spesa di vitto ed alloggio dell'albergo non potrà essere superiore a € 21,00 al giorno);
3. un rimborso del 100% (cento per cento) della spesa per le cure

prescritte dal medico.

Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti la fine della cura, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente regolamento.

La Cassa Edile non erogherà tale assistenza ai lavoratori che si rechino alle cure climatiche e termali nel mese di agosto.

ART. 9

CURE CLIMATICHE ESTIVE PER BAMBINI ED ADOLESCENTI IN COLONIA MARINA E MONTANA

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile potrà decidere di anno in anno, compatibilmente con le disponibilità di esercizio, l'invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori, che si trovino in condizioni di particolare bisogno. La retta per il soggiorno della durata di un turno viene pagata dalla Cassa Edile alla Direzione delle Colonie alle quali si affidano i bambini e gli adolescenti.

Sono ammessi di norma solo 2 figli di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 16 anni compiuti al 30 giugno.

Nell'intento di estendere il beneficio della cura ad un maggior numero di bambini ed adolescenti, si richiede all'operaio una partecipazione alla spesa qualora l'operaio desideri inviare più di due figli, salvo disponibilità dei posti. La quota a suo carico sarà determinata dal



Comitato di Gestione di anno in anno, e gli verrà di norma trattenuta dal rateo riguardante l'indennità per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, erogato a ferragosto o a Natale.

Le condizioni dettagliate e le norme di ammissione saranno bandite entro il mese di febbraio di ogni anno.

Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti la data entro la quale deve essere presentata la domanda di ammissione, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente regolamento.

Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, entro la data indicata dal bando di ammissione, allegando:

- **il certificato medico del bambino;**
- **il certificato di stato di famiglia del lavoratore;**
- **la dichiarazione dell'impresa attestante che il lavoratore è in forza.**

ART. 10

CURE MARINE INVERNALI PER BAMBINI ED ADOLESCENTI

Per i bambini fra i 6 e i 12 anni, bisognosi di cure marine invernali, la Cassa Edile concorre alla spesa con un contributo pari alla retta corrispondente ad un turno delle colonie nella stagione estiva

precedente.

Per i figli dei lavoratori, bisognosi di cure marine invernali, che abbiano un'età compresa tra i 12 e i 16 anni compiuti e che siano a carico del lavoratore agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, la Cassa Edile concorre alla spesa con un contributo pari al 40% della retta corrispondente ad un turno delle colonie nella stagione estiva precedente.

È da considerarsi cura marina invernale la cura che si svolge nell'arco di tempo che va da dicembre a marzo.

Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti la fine della cura, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edili, computato secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente regolamento.

Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni dalla fine della cura, allegando:

- **il certificato medico attestante la necessità della cura del bambino;**
- **la fattura o la ricevuta fiscale, quietanzate, in originale, con l'indicazione del periodo nel quale è stata effettuata la cura; oppure le relative fotocopie autenticate dall'impresa.**



ART. 11

ASSISTENZA PER I FIGLI IN PARTICOLARI CONDIZIONI FISILOGICHE

I lavoratori che sostengono spese per le cure e l'istruzione dei figli in particolari condizioni fisiologiche e/o portatori di handicap possono presentare richiesta di un contributo finanziario documentando la causa e i motivi della loro domanda. Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, **entro 90 giorni** dalla data del pagamento delle spese di cui al successivo punto d), allegando:

- a) il certificato medico attestante la natura dell'infermità;
- b) la dichiarazione degli istituti sanitari, assistenziali, pedagogici, ecc., che hanno in cura il figlio;
- c) lo stato di famiglia comprovante che il figlio vive a carico;
- d) le fatture o le ricevute fiscali, quietanzate, in originale relative alle spese sostenute, e/o elenco delle spese sostenute non documentabili da fatture o ricevute fiscali.

Il Comitato di Presidenza potrà chiedere la situazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare.

Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile: un anno di accantonamento nel quadriennio precedente, e nei mesi precedenti la data del pagamento delle spese di cui al precedente punto d), 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro dell'Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

Sulla domanda decide il Comitato di Presidenza, il quale è tenuto ad informare di tale decisione il Comitato di Gestione nella prima riunione utile.

Per questa assistenza l'importo massimo, complessivamente erogabile per ogni anno civile, a ciascun lavoratore, è fissato nella misura di € 980,00.

ART. 12

ASSICURAZIONE PER INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI

La Cassa Edile ha stipulato con una Compagnia Assicuratrice una polizza collettiva contro gli infortuni extraprofessionali (nella quale vengono individuati gli eventi che sono coperti dalla polizza assicurativa), per tutti i lavoratori iscritti, a partire dal giorno di assunzione.

Le garanzie prestate sono:

- € 21.000,00 in caso di morte dell'operaio;
- € 31.000,00 in caso di invalidità permanente.

L'infortunio o il decesso dovranno essere denunciati alla Cassa Edile dagli interessati entro i termini previsti dalla polizza assicurativa, fornendo i documenti che saranno richiesti, caso per caso, dalla Compagnia Assicuratrice.



ART. 13

SUSSIDIO AL LAVORATORE COLPITO DA INVALIDITA' PERMANENTE

In caso di invalidità permanente assoluta al lavoro di un operaio, a richiesta dell'operaio medesimo, la Cassa Edile erogherà un sussidio pari a 150 volte la retribuzione minima oraria contrattuale (costituita da paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr) spettante al lavoratore richiedente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per "invalidità permanente assoluta al lavoro" deve intendersi: incapacità definitiva e totale di produrre in qualsiasi modo redditi di lavoro.

L'invalidità permanente assoluta al lavoro deve essere accertata dal medico legale indicato dalla Cassa Edile.

Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti la risoluzione del rapporto, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere presentata alla Cassa Edile entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale assistenza è erogata dopo che sia stata accertata l'effettiva cessazione dell'attività lavorativa del lavoratore.

ART. 14

SUSSIDIO ALLA FAMIGLIA PER LA MORTE DEL LAVORATORE

In caso di morte di un lavoratore in forza presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile, al nucleo familiare composto dagli eredi legittimi conviventi, viene corrisposto, su richiesta, un sussidio pari a 150 volte la retribuzione oraria minima contrattuale (costituita da minimo di paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr) spettante all'operaio stesso al momento del decesso.

Per ottenere tale assistenza gli eredi debbono poter far valere presso la Cassa Edile, per il lavoratore deceduto, nei mesi precedenti il decesso, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente Regolamento.

Per poter usufruire di detta assistenza gli eredi dovranno presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, **entro 90 giorni dal decesso**, allegando:

- il **certificato di morte**;
- il **certificato di stato di famiglia del lavoratore alla data del decesso**;
- l'**atto sostitutivo di notorietà**.

Inoltre dovranno essere presentati tutti quei documenti che verranno richiesti dalla Cassa Edile a seconda dei rapporti di parentela e dell'età degli eredi.



ART. 15

SUSSIDIO AL LAVORATORE PER LA MORTE DI UN FAMILIARE

In caso di morte di un figlio, del coniuge, di fratelli, sorelle e nipoti, a carico del lavoratore agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, è concesso al lavoratore medesimo un sussidio pari a 100 volte la retribuzione oraria minima contrattuale (costituita da minimo di paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr) spettante all'operaio stesso al momento del decesso del familiare a carico.

Il medesimo sussidio è riconosciuto anche nell'ipotesi del decesso dei genitori (anche se non risultano a carico del lavoratore).

Per ottenere tale assistenza il lavoratore deve poter far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti il decesso del familiare, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edile, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente Regolamento.

Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, **entro 90 giorni dal decesso**, allegando:

- **il certificato di morte;**
- **il certificato di stato di famiglia;**
- **l'estratto di nascita con i genitori (nel solo caso di decesso dei genitori);**

- originale del listino paga oppure le relative fotocopie autenticate dall'impresa.

ART. 16

PREMIO PER LA RIOCCUPAZIONE IN EDILIZIA AL RIENTRO DAL SERVIZIO MILITARE

All'operaio che, congedato dal servizio militare di leva, torni a prestare la propria opera nel settore edile alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile, è concesso un premio pari a 100 volte la retribuzione oraria minima contrattuale (costituita da minimo di paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed edr), spettante all'operaio stesso in base alla sua qualifica, sempre che si verifichino le seguenti condizioni:

- a) abbia già lavorato nel settore, alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile, almeno un anno immediatamente prima della partenza per il servizio militare di leva;
- b) che il lavoratore abbia svolto il servizio militare per almeno 5 mesi;
- c) che dopo il congedo dal servizio militare si rioccupi - per dodici mesi - nel termine di 30 giorni dalla data del congedo stesso - nel settore edile alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile;
- d) che il lavoratore, nei mesi precedenti la presentazione della domanda, possa far valere presso la Cassa edile, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi



con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni dalla scadenza dei 12 mesi di cui alla lett. b), allegando la copia del congedo dal servizio militare e la copia del foglio matricolare rilasciata dal Distretto militare dalla quale risulti che il lavoratore abbia svolto almeno 5 mesi di servizio militare.

L'esecuzione del servizio civile potrà essere documentato da apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente presso il quale il lavoratore ha svolto il relativo servizio.

ART. 17

NORME RELATIVE ALLE ASSISTENZE REGOLAMENTATE DALL'ART. 18 SINO ALL'ART. 30

Per determinare l'importo delle assistenze regolamentate dall'art. 18 sino all'art. 28 del presente regolamento, la Cassa Edile si atterrà alle seguenti modalità:

- costituiscono oggetto di assistenza le sole spese che singolarmente siano superiori a € 46,00; spese sostenute dal lavoratore o dai familiari che risultino a suo carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, documentate da fatture o ricevute fiscali intestate, da presentarsi in originale, quietanzate oppure le relative fotocopie autenticate dall'impresa.

L'importo massimo complessivamente erogabile per ogni anno civile, a ciascun lavoratore, è fissato nella misura di € 980,00.

Tale importo massimo complessivamente erogabile annualmente a ciascun lavoratore può raggiungere la somma di € 1.200,00 nella sola ipotesi in cui il lavoratore abbia a carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali 3 o più figli.

- Al fine di determinare l'importo massimo complessivamente erogabile nell'anno civile per ogni singolo lavoratore, si stabilisce che l'importo di ogni assistenza è imputato all'anno individuato dalla data da cui inizia a decorrere il periodo di tempo entro il quale il lavoratore può chiedere un'assistenza.

Per le assistenze regolamentate dagli articoli 18 e 19 l'anno di competenza è individuato dal primo giorno utile alla presentazione della domanda di assistenza. L'assistenza regolamentata dall'art. 20 è imputata allo stesso anno per il quale viene richiesto il sussidio. Per le assistenze regolamentate dall'art. 21 sino all'art. 28 l'anno di competenza è individuato dal giorno successivo a quello di rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo; per l'assistenza regolamentata dall'art. 29 l'anno di competenza è individuato dal giorno successivo a quello in cui termina la cura; per l'assistenza regolamentata dall'art. 30 l'anno di competenza è individuato dal 271° giorno di malattia.

Per ottenere le assistenze regolamentate dall'art. 18 sino all'art. 29, il lavoratore deve poter



far valere presso la Cassa Edile, nei mesi precedenti la data da cui inizia a decorrere il periodo di tempo entro il quale il lavoratore può richiedere un'assistenza, 6 mesi civili interi di iscrizione e 3 mesi civili interi con un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Industria Edili, computate secondo i criteri indicati al 3° comma dell'art.3 del presente regolamento.

ART. 18

PREMIO AI LAVORATORI DEL CORSO BIENNALE DEL SABATO AL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO REGIONALE

Agli operai dipendenti dalle imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo, i quali, dopo aver frequentato i corsi biennali del sabato che si svolgono presso la Scuola Edile di Bergamo, abbiano conseguito l'attestato regionale di qualifica previsto dall'art.27 della L. R. n. 95/80, è concesso un premio pari a 750,00 euro sempre che si verifichino le seguenti condizioni:

- a) abbiano lavorato alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta alla Cassa Edile di Bergamo per l'intera durata del corso biennale;
- b) dopo il conseguimento dell'attestato regionale continuino a restare occupati - per dodici mesi - nel settore edile alle dipendenze di un'impresa regolarmente iscritta al sistema delle Casse Edili di cui al CCNL 29 gennaio 2000;

Il lavoratore dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli, entro 90 giorni dalla scadenza dei 12 mesi di cui alla

lett. b), allegando la copia dell'attestato regionale.

ART. 19

ASSEGNI STUDIO

Al lavoratore, il cui reddito annuo familiare ai fini irpef non superi € 23.000,00, che sostiene spese scolastiche, per la frequenza delle scuole superiori ed universitarie legalmente riconosciute o parificate, dei figli che sono a suo carico agli effetti della normativa delle detrazioni fiscali, la Cassa Edile riconosce un concorso spese complessivo pari a € 150,00 annue nel caso in cui uno o più figli frequentino scuole medie superiori, elevato a € 200,00 euro annue nel caso in cui uno o più figli frequentino corsi universitari.

Il lavoratore dovrà presentare domanda, per mezzo degli appositi moduli, **entro il 30 settembre** immediatamente successivo il termine dell'anno scolastico per il quale si richiede l'assistenza allegando:

- **copia del modello UNICO, 730 o della dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare relativa all'anno immediatamente precedente a quello nel quale viene presentata la domanda di assistenza;**
- **per i figli che frequentano le scuole medie superiori: il certificato di frequenza dell'anno per il quale si chiede il sussidio, dichiarazione di promozione dell'anno precedente, fotocopia del codice fiscale dello studente;**
- **per i figli che frequentano l'università: il piano degli studi consigliato dall'università, fotocopia degli esami sostenuti,**



fotocopia del codice fiscale dello studente.

Non viene riconosciuto il sussidio a quel lavoratore il cui figlio universitario non abbia superato con esito favorevole la maggioranza degli esami o crediti formativi stabilito dal piano degli studi per l'anno per il quale viene richiesto il sussidio stesso; il sussidio non può essere concesso agli studenti fuori corso.

ART. 20

SUSSIDIO PER I FIGLI A CARICO

Al lavoratore, il quale abbia più di due figli a carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, la Cassa Edile riconoscerà, una sola volta all'anno, un sussidio pari a € 90,00 per ogni figlio fiscalmente a carico.

A tal fine il lavoratore, **entro la fine dell'anno civile a cui si riferisce la richiesta di sussidio**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli.

- **Allegando un certificato di stato di famiglia in carta libera ed, inoltre, una dichiarazione rilasciata dall'impresa riguardante i nominativi dei familiari per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni fiscali; oppure le relative fotocopie autenticate dall'impresa.**

ART. 21

CONCORSO PER LE SPESE DENTISTICHE PER IL LAVORATORE

La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore che sostiene spese dentistiche per se stesso un concorso spese pari:

- al 100% della spesa sostenuta per

quel lavoratore il quale presenti delle ricevute rilasciate dalla A.S.L.

Nel caso in cui il lavoratore presenti delle ricevute che non siano state rilasciate dalla A.S.L. è previsto un concorso spese determinato dalle percentuali di seguito elencate:

20%	della spesa se solo lavoratore
25%	" " se lavoratore con 1 familiare a carico
30%	" " se lavoratore con 2 familiari a carico
35%	" " se lavoratore con 3 familiari a carico
40%	" " se lavoratore con 4 familiari a carico
45%	" " se lavoratore con 5 familiari a carico
50%	" " se lavoratore con 6 familiari a carico

Per familiare a carico del lavoratore si deve intendere il familiare che sia a suo carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali.

A tal fine gli interessati, **entro 90 giorni dalla data del rilascio delle fatture di saldo o delle ricevute fiscali di saldo**, dovranno presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzata, in originale;**
- **allegando, nel caso di presentazione di una ricevuta che non sia stata rilasciata dalla A.S.L., un certificato di stato di famiglia in carta libera ed, inoltre, una dichiarazione rilasciata dall'impresa riguardante i nominativi dei familiari per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni fiscali.**



ART. 22

CONCORSO PER LE SPESE DENTISTICHE PER I FAMILIARI

La Cassa Edile riconoscerà al lavoratore che sostiene spese dentistiche per i familiari che sono a suo carico agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali un concorso spese pari:

- al 70% della spesa sostenuta, nel caso in cui siano presentate delle ricevute di spesa dentistica rilasciate dalla A.S.L.

Nel caso in cui il lavoratore presenti delle ricevute che non siano state rilasciate dalla A.S.L., è previsto un concorso spese determinato dalle percentuali di seguito elencate:

17,50% della spesa se lavoratore con 1 familiare a carico

21,00% " " se lavoratore con 2 familiari a carico

24,50% " " se lavoratore con 3 familiari a carico

28,00% " " se lavoratore con 4 familiari a carico

31,50% " " se lavoratore con 5 familiari a carico

35,00% " " se lavoratore con 6 familiari a carico

A tal fine il lavoratore, **entro 90 giorni dalla data del rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzate, in originale;**

- **allegando un certificato di stato di famiglia in carta libera ed, inoltre, una dichiarazione rilasciata dall'impresa dalla quale risultino i nominativi dei familiari**

per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni fiscali.

L'importo massimo erogabile annualmente a ciascun lavoratore per questa assistenza è fissato nella misura di € 700,00.

ART. 23

CONCORSO PER LE SPESE OCULISTICHE PER IL LAVORATORE

Al lavoratore che sostiene spese per l'acquisto di occhiali (montatura e/o lenti) o di lenti a contatto è riconosciuto un concorso spese sino a € 75,00 per ogni spesa documentata (con un massimo di due spese all'anno).

Al lavoratore che sostiene spese per visite oculistiche è riconosciuto un concorso spese pari al 50% della spesa documentata.

A tal fine il lavoratore, **entro 90 giorni dalla data del rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzate, in originale;**

- **allegando per quanto riguarda il concorso spese previsto al 1° comma, la relativa prescrizione medica.**

ART. 24

CONCORSO PER LE SPESE OCULISTICHE PER I FAMILIARI

La Cassa Edile, per le spese oculistiche dei familiari che risultano a carico del lavoratore agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, riconosce ad ogni lavoratore



che ne faccia richiesta un concorso spese annuo determinato nelle seguenti misure:

- sino a € 55,00 per le spese occhiali (montatura e/o lenti) o per lenti a contatto;
- 50% della spesa documentata per le visite oculistiche.

Questo concorso spese può essere riconosciuto ad ogni singolo familiare come determinato al precedente comma 1. A tale familiare non potrà più essere riconosciuta questa assistenza a tale titolo per il medesimo anno e per i due successivi.

A tal fine il lavoratore interessato, **entro 90 giorni dalla data del rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzate, in originale;**
- **allegando: un certificato di stato famiglia in carta libera, una dichiarazione rilasciata dall'impresa riguardante i nominativi dei familiari per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni fiscali, ed, inoltre, allegando, nel caso di concorso spese per occhiali e per lenti a contatto, la relativa prescrizione medica.**

ART. 25

CONCORSO SPESE PER LE PROTESI ACUSTICHE PER IL LAVORATORE

Al lavoratore che sostenga spese per l'acquisto di protesi acustiche per sé stesso è riconosciuto un concorso spese pari al 60% della spesa documentata.

A tal fine il lavoratore, **entro 90 giorni dalla data del rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzate, in originale.**

ART. 26

CONCORSO SPESE PER LE PROTESI ACUSTICHE PER I FAMILIARI

La Cassa Edile, per le spese per l'acquisto di protesi acustiche dei familiari che risultano a carico del lavoratore agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, riconoscerà al lavoratore stesso un concorso spese pari al 35% della spesa documentata.

A tal fine il lavoratore, **entro 90 giorni dalla data del rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzate, in originale;**
- **allegando un certificato di stato di famiglia in carta libera ed, inoltre, una dichiarazione rilasciata dall'impresa riguardante i nominativi dei familiari per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni fiscali.**

ART. 27

CONCORSO PER LE SPESE ORTOPEDICHE PER IL LAVORATORE

Al lavoratore che sostenga spese ortopediche per sé stesso è riconosciuto un concorso spese pari al 100% della spesa documentata.



A tal fine il lavoratore, **entro 90 giorni dalla data del rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzate, in originale.**

ART. 28

CONCORSO PER LE SPESE ORTOPEDICHE PER I FAMILIARI

La Cassa Edile per le spese ortopediche dei familiari che risultano a carico del lavoratore agli effetti della normativa sulle detrazioni fiscali, riconoscerà al lavoratore stesso un concorso spese pari al 50% della spesa documentata.

A tal fine il lavoratore, **entro 90 giorni dalla data del rilascio della fattura di saldo o della ricevuta fiscale di saldo**, dovrà presentare domanda per mezzo degli appositi modelli:

- **allegando la fattura o la ricevuta fiscale intestata, quietanzate, in originale;**
- **allegando un certificato di stato di famiglia in carta libera ed, inoltre, una dichiarazione rilasciata dall'impresa riguardante i nominativi dei familiari per i quali il lavoratore beneficia delle detrazioni fiscali.**

In merito agli artt. 26 "concorso per le spese ortopediche per il lavoratore" e 27 "concorso per le spese ortopediche per i familiari" si conviene che tale concorso venga riconosciuto per le spese derivanti da: visite mediche, apparecchi ortopedici, arti artificiali, poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della

colonna vertebrale e per tutte le spese ortopediche per le quali sia prevista la detrazione fiscale nelle istruzioni ministeriali dell'ultima denuncia dei redditi.

ART. 29

SUSSIDIO AL LAVORATORE PER I GIORNI DI LAVORO NON RETRIBUITI PER LE SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO IN CASO DI CURE CLIMATICHE E TERMALI AUTORIZZATE DALL'I.N.P.S., DALL'I.N.A.I.L. E DALL'A.S.L.

Al lavoratore che si sia sottoposto a cure climatiche o termali autorizzate dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.L. e dalla A.S.L., sempre che tra le cure e le ferie eventualmente godute dallo stesso intercorra un intervallo di almeno 15 giorni (due settimane lavorative), è riconosciuto un sussidio pari a € 29,00 per ogni giorno di lavoro (per ogni giorno feriale da lunedì al venerdì) non retribuito nel periodo di cure, con esclusione dei giorni per i quali il lavoratore risulta assente per malattia, infortunio o malattia professionale. Tale assistenza non verrà riconosciuta ai lavoratori che durante il periodo delle cure termali siano in ferie.

Inoltre al lavoratore che si sia sottoposto a cure termali autorizzate dall'I.N.P.S. o dall'A.S.L., ma non abbia ottenuto dagli stessi un contributo per il vitto, l'alloggio e per le cure, la Cassa Edile erogherà:

- 1) un rimborso del 50% (cinquanta per cento) della spesa per l'albergo (l'importo riconosciuto dalla Cassa Edile al lavoratore a titolo di rimborso per la spesa di vitto ed alloggio dell'albergo non potrà essere superiore a € 21,00 al giorno);



2) un rimborso del 100% (cento per cento) della spesa per le cure prescritte dal medico.

Il lavoratore, entro 90 giorni dalla fine delle cure dovrà presentare domanda mediante gli appositi modelli allegando:

- la copia dell'autorizzazione
- impegnativa alle cure rilasciata dal medico competente dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. o dell'A.S.L.;
- l'attestazione rilasciata dallo stabilimento termale riguardante i giorni di effettivo svolgimento delle cure;
- le fatture o le ricevute fiscali intestate, quietanzate, in originale.

La Cassa Edile non erogherà tale sussidio ai lavoratori che si rechino alle cure climatiche o termali nel mese di agosto.

ART. 30

SUSSIDIO AL LAVORATORE IN MALATTIA OLTRE IL 270° GIORNO

Al lavoratore in malattia per un periodo superiore ai 270 giorni, la Cassa Edile erogherà un sussidio pari a € 150,00, per ogni mese intero di malattia successivo al 270° giorno.

Tale sussidio è riconosciuto per un periodo massimo di 7 mesi interi continuativi di malattia e per un importo complessivo massimo di € 1.050,00.

A tal fine il lavoratore dovrà presentare domanda **entro 90 giorni dal 481° giorno di malattia**, mediante gli appositi modelli:

- allegando la certificazione medica attestante lo stato di malattia.

In deroga a quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento, il sussidio sarà erogato anche se il lavoratore non è più in forza presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile dopo il 270° giorno di malattia.

ART. 31

ASSISTENZE STRAORDINARIE PER CASI DI SPECIALE NECESSITÀ

Nei casi di speciale necessità (in relazione a particolari situazioni di disagio economico, sanitario, ecc. del lavoratore o della sua famiglia), da valutarsi di volta in volta dal Comitato per le assistenze straordinarie (composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Cassa Edile, da n° 2 membri in rappresentanza dell'Associazione Costruttori Edili e n° 2 membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori Edili FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL), potrà essere riconosciuta, su richiesta inoltrata dal lavoratore, una erogazione straordinaria a discrezione dello stesso Comitato.

Il Presidente della Cassa Edile informerà il Comitato di Gestione, nella prima riunione utile, delle assistenze straordinarie concesse.



ART. 32

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Regolamento, approvato in data 27 giugno 2003 dall'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo (A.C.E.B.) e dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori Edili FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, entra in vigore il 27 giugno 2003 ed avrà valore fino al 31 dicembre 2003; qualora non sia disdetto da una delle Parti sopra citate, a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.